

ROMA



Protocollo RC n. 12059/2020

Deliberazione n. 125

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 80

Seduta Pubblica del 22 ottobre 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di giovedì 22 del mese di ottobre, alle ore 14 presso il Segretariato Generale, in Campidoglio, si è riunita in modalità di audio-videoconferenza l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

La seduta è svolta ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e della disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 15 ottobre 2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Sturni Angelo e Terranova Marco.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Corsetti Orlando, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

(OMISSIONIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico tramite specifico applicativo, la 102<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

102<sup>a</sup> Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Diario

**Indirizzi per l'adozione di misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed a sostegno degli Impianti Sportivi Comunali in concessione e degli eventi e manifestazioni sportive.**

Premesso che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in conseguenza del diffondersi dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

che il Governo con:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché con successivi e diversi D.P.C.M. recanti disposizioni attuative, ha adottato una serie di misure atte al contenimento dei contagi derivanti da Covid-19;
- decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dalla legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, ha deliberato altresì misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

l'attuale emergenza sanitaria, tra le varie criticità, ha determinato l'obbligo di chiusura per gli impianti sportivi con la conseguenza che le attività sportive, in particolare quelle da svolgersi al coperto (palestre, sport acquatici, etc.), soffriranno maggiormente al momento della riapertura.

Rilevato che i provvedimenti normativi sopra citati hanno avuto considerevole impatto, direttamente e indirettamente, sullo svolgimento di attività sportive, sia agonistiche che amatoriali, come ad esempio:

- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- la sospensione di competizioni sportive e di attività sportiva di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- la possibilità di revisionare anche mediante proroga, rapporti in scadenza.

Considerato che l'articolo n. 175 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento dell'emissione dell'avviso;

il diffondersi dell'emergenza epidemiologica è annoverabile, senza alcun dubbio, fra le circostanze impreviste ed imprevedibili di cui al precedente articolo;

il D.L. n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza Covid" Capo IV, come modificato dalla legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto specifiche Misure per lo Sport;

in particolare l'art. 216, comma 2, prevede che, ove il concessionario ne faccia richiesta, le concessioni degli impianti sportivi possono essere revisionate - mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziarie - anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati;

la medesima normativa di legge contiene misure urgenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Preso atto che l'emergenza generata dall'epidemia di Covid-19 avrà un impatto gravemente negativo sulla situazione economica nazionale e internazionale;

in virtù delle restrizioni imposte dalle norme precauzionali di carattere sanitario si ritiene che l'attuale regolamentazione non consenta quella agilità e snellezza operativa per lo sviluppo di iniziative in grado, in tempi brevi, di far fronte a sfide sino a poche settimane fa nemmeno immaginabili e per questo motivo occorre considerare l'adozione di provvedimenti straordinari che permetta ai concessionari degli impianti sportivi, con interventi semplici ma efficaci, di adeguare gli stessi e dotarli di attrezzature da realizzare anche esternamente, che possano assicurare il rispetto del distanziamento sociale e delle linee guida dello Stato, delle Regioni, del CONI e delle Federazioni nonché di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, in modo da favorire il graduale recupero degli introiti e assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto;

sostenere in concreto l'attività dei concessionari ed evitare una loro crisi irreversibile comporta il ripensamento e l'eventuale modifica della durata della concessione in modo da agevolare un riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei concessionari in conformità con gli interventi legislativi d'urgenza.

Rilevato altresì che Roma Capitale, nell'ambito delle proprie competenze, ha emanato i primi provvedimenti finalizzati a sostenere diversi soggetti in questo particolare periodo;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 all'art. 95 ha previsto la sospensione dei canoni fino al 31 maggio 2020 ed il relativo pagamento entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020;

è interesse dell'Amministrazione evitare la crisi irreversibile dei concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica, tenuto conto che il Comune ha l'obbligo di garantire la gestione e il presidio degli impianti sportivi di proprietà comunale per continuare ad assicurare la più ampia offerta di attività sportiva a vantaggio della collettività;

l'interesse pubblico che l'Amministrazione Comunale intende perseguire è rappresentato dalla promozione dell'attività sportiva finalizzata al benessere, salute e qualità della vita, con l'obiettivo del buon funzionamento degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Considerato altresì che le misure governative hanno impedito lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi per buona parte dell'anno 2020, inficiando anche sulla programmazione del 2021;

è necessario porre in essere azioni incentivanti nei confronti delle predette manifestazioni ed eventi, anche attraverso lo slittamento dei termini per la richiesta di contributi finalizzati alla promozione sportiva previsti dall'art. 4 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019;

data l'emergenza epidemiologica per l'anno 2020 non è pervenuto un numero elevato di domande di eventi della tipologia "C" di cui alla medesima deliberazione;

in particolare, delle 48 domande di contributo, 39 sono risultate ammissibili (32 per il I semestre e 7 per il II semestre) e, delle 32 manifestazioni programmate per il I semestre 2020, se ne sono svolte unicamente 14;

tale situazione si ripeterà anche per il prossimo anno 2021;

in ragione dello scarso numero di domande riferite ad eventi di tipologia "C", è pertanto opportuno derogare, per i soli anni 2020 e 2021, al vincolo di destinazione del fondo di promozione sportiva da destinarsi alla tipologia di eventi e manifestazioni della tipologia "C", individuato dall'art. 3 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019.

Visti i pareri resi in data 15 maggio 2020 con prot. EA/5320 e in data 24 giugno 2020 con prot. EA/6598 dal Dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica sportiva del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Roberto Ziantoni, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto.

Dato atto che la proposta, in data 23 giugno 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi I, II, III e XIV non è pervenuto alcun parere;

che il Consiglio del Municipio IX non ha adottato alcun provvedimento;

che i Consigli dei Municipi V, VI, VII, X, XII, XIII e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che il Consiglio del Municipio VIII ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio VIII:

Si ritiene opportuno e ineludibile estendere le disposizioni contenute nel presente provvedimento di indirizzo politico anche gli impianti sportivi capitolini con concessioni scadute ma ricomprese nelle fattispecie ex all'art. 22 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 in questione;

che con note prot. RC/19758 del 21 luglio 2019, prot. RC/20314 del 27 luglio 2020, prot. RC/21147 del 4 agosto 2020 e prot. RC/22972 del 1° settembre 2020, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Capitolina Permanente X.

Atteso che la Commissione Capitolina Permanente X, nella seduta del 16 settembre 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, Roberto Ziantoni e di regolarità contabile del Dirigente, Serenella Bilotta, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli emendamenti approvati.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

visto il T.U.E.L.;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 e s.m.i.

Per tutto quanto sopra premesso,

**L'ASSEMBLEA CAPITOLINA**  
**DELIBERA**

le seguenti misure:

- misure urgenti riguardanti gli impianti sportivi comunali per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 di adeguamento alla L. n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione e modifica del D.L. 34 del 19 maggio 2020:

In conformità con gli interventi legislativi approvati per far fronte all'emergenza epidemiologica, le concessioni degli impianti sportivi possono essere revisionate, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La proroga ove concessa – previa richiesta motivata dei concessionari agli uffici competenti – non potrà in ogni caso essere rilasciata per un periodo superiore ad ulteriori tre anni.

Si demanda alle Direzioni dipartimentali e municipali di assumere ogni iniziativa gestionale conseguente, previa necessaria valutazione istruttoria di propria competenza.

Il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Con riferimento, infine, agli impianti con concessione scaduta, si applica quanto già previsto dall'art. 22 comma 4 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018. Per i gestori di tali impianti resta ferma ed impregiudicata la possibilità di presentare proposte di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della medesima deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018.

- misure, riguardanti gli impianti sportivi comunali, strettamente funzionali a consentirne l'utilizzo nel rispetto delle disposizioni in materia di contrasto/contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, misure di adeguamento alla L. n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione e modifica del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020:

Al fine di garantire il miglior rispetto delle linee guida adottate dallo Stato e dal CONI e delle Federazioni relative alla ripresa delle attività sportive anche in osservanza delle Ordinanze Regionali, è facoltà dei concessionari di impianti sportivi capitolini realizzare attrezzature con caratteristiche di temporaneità, funzionali all'esercizio di attività sportive all'interno degli impianti comunali rientranti nelle tipologie di seguito descritte:

- attrezzature da installare all'esterno dei manufatti già esistenti, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee al fine di assicurare il rispetto delle distanze sociali e delle linee guida predette, per l'esercizio di attività sportive già praticate negli spazi al chiuso dell'impianto sportivo in concessione, oggi non idonei in tutto o in parte per effetto delle misure emergenziali vigenti; tali attrezzature non devono determinare un aumento del carico urbanistico dell'impianto in relazione alla vigente normativa di PRG;
- attrezzature per la pavimentazione e di finitura di spazi esterni funzionali all'esercizio delle attività sportive, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- aree ludiche destinate allo svolgimento/potenziamento dei centri estivi e/o elementi di arredo delle aree pertinenziali dell'impianto sportivo.

Le attrezzature sopra individuate rivestono carattere di temporaneità e dovranno essere rimosse negli ordinari termini, come risultanti dall'art. 10, comma 1, lettera C, della legge 120/2020 - decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza - ovvero nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di diffida da parte di Roma Capitale.

Dette attrezzature, in ordine alla non rilevanza delle stesse sul Piano Investimenti di Roma Capitale, sono realizzate previa Comunicazione di Avvio dei Lavori, asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione da parte del Rappresentante Legale del soggetto giuridico concessionario, ovvero dal soggetto utilizzatore, in regola con gli obblighi verso Roma Capitale ai sensi dell'art. 22 comma 4 che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di attrezzature necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 ovvero, è comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso, così come previsto dall'art. 264 comma 1 lettera f) del Decreto-legge n. 34 del 19 Maggio 2020 recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

La CILA o in alternativa l'istanza per il rilascio del titolo abilitativo è inoltrata direttamente al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili che, con proprio atto, disciplina la relativa procedura. Si demanda alla direzione competente l'elaborazione della relativa modulistica da pubblicare sul portale istituzionale nella sezione dedicata.

Il relativo titolo abilitativo, ove richiesto in ordine alla non rilevanza delle stesse sul Piano Investimenti di Roma Capitale, è rilasciato ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001 direttamente dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili che, con proprio atto, disciplina la relativa procedura ivi compresa la modulistica.

Con separato atto, l'Amministrazione potrà definire misure di agevolazione in forma di riduzione temporanea del canone di concessione per incentivare la realizzazione degli interventi predetti.

Tutte le disposizioni relative alla realizzazione di attrezzature funzionali a consentirne l'utilizzo nel rispetto delle disposizioni in materia di contrasto/contenimento

dell'emergenza Covid-19 si applicano anche ai gestori in via transitoria ex art. 22 comma 4 degli impianti comunali.

Sono esclusi di contro i concessionari e/o i gestori in via transitoria ex art. 22 comma 4 che abbiano ricevuto un provvedimento finale di revoca o decadenza della concessione.

- misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali, connesse alla ripartenza del settore sportivo:

In aggiunta alle misure già descritte, è ammessa la possibilità di proporre la realizzazione di investimenti finalizzati ad una riconversione delle aree in concessione (gli spazi per l'attività sportiva, gli spazi per i servizi di supporto, gli spazi aggiuntivi e gli spazi sussidiari), purché detta riconversione sia:

- conforme alle previsioni ed ai limiti previsti dall'art. 175 D.Lgs. 50/2016;
- subordinata, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del DPR 380/2001, all'approvazione, da parte di Roma Capitale, del progetto e della rideterminazione delle condizioni di equilibrio del contratto, compresa l'eventuale rivalutazione del canone.

L'Assemblea Capitolina delibera altresì:

- di incaricare le competenti Direzioni dipartimentali e municipali di assumere con assoluta urgenza ogni iniziativa gestionale conseguente.
- di procrastinare - per gli anni 2020 e 2021 - i termini della presentazione delle richieste di contributi finalizzati alla promozione sportiva di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019 al 31 dicembre.
- di derogare - per gli anni 2020 e 2021- al vincolo di destinazione del fondo di promozione sportiva da destinarsi agli eventi e manifestazioni della tipologia "C", individuato dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 31 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Baglio, Bernabei, Bordini, Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, Corsetti, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 125.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 28 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, Corsetti, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 30 ottobre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13 novembre 2020.

Lì, 29 ottobre 2020

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: P. Ciutti

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 9 novembre 2020.

Lì, 9 novembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
p. IL DIRETTORE  
F.to: A. Tramontano